

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**ESTRATTO
DEL PROCESSO VERBALE**

21 giugno 1968

della Seduta della Giunta Regionale del

OGGETTO:

ASSESS. PAR L'ECONOMIA MONTANA E LE FORESTE. - Istituzione di una riserva naturale integrale entro il comprensorio della Foresta demaniale regionale di Monte Bondone nel C.C. di Sopramonte.

GRIGOLLI dottor Giorgio

Presiede il PRESIDENTE:

Sono presenti:

ALBERTINI dottor Remo

GLI ASSESSORI EFFETTIVI:

AVANCINI comm. Giuseppe**BOLOGNANI dottor Enrico****FRONZA dottor Bruno****MARZIANI cav. Spartaco****RAFFAELLI dottor Guido****RAFFELNER avv. Josef****NICOLODI rag. Silvio**

GLI ASSESSORI SUPPLENTI:

PASQUALIN rag. Valentino**MARZIANI cav. Spartaco****MANARA dottor Mario**

RELATORE:

SECRETARIO:

Visto l'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 sulle potestà legislative della Regione anche nella materia di foreste e parchi per la protezione della flora e della fauna;

Visto gli articoli 55 e 56 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 che trasferiscono al patrimonio regionale le foreste già di proprietà dello Stato nella Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota 15 gennaio 1968 n. 2472 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste con l'invito alla istituzione di riserve integrali nelle foreste demaniali;

Considerato che anche per l'incremento ed il miglioramento della economia delle regioni boschive è indispensabile conoscere la naturale evoluzione dei popolamenti vegetali in ogni ambiente della Regione;

Considerato che per la miglior conoscenza e valorizzazione scientifica degli ambienti naturali è necessario approfondire le prospettive evolutive degli eco-sistemi;

Considerato che detta evoluzione naturale può ottenersi solamente mediante la istituzione delle Riserve Naturali Integrali, come concepito dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura;

Considerato che nelle riserve naturali integrali deve essere protetta e conservata in modo assoluto la natura dell'ambiente e su tutto quanto esso contiene, essere viventi (animali e vegetali), acque, terreni, rocce e cavità del sottosuolo;

Che in tali riserve l'ingresso dell'uomo deve essere giustificato solo per ragioni di studio, di escursioni naturalistiche e per compiti amministrativi e di vigilanza;

Considerato che nella foresta demaniale regionale di Monte Bondone esiste una zona eccezionale di interesse naturalistico dal punto di vista geologico, faunistico e vegetazionale;

Che la superficie è di ha 185 e l'altimetria è compresa fra le quote di m. 1580 e m. 2179;

Che la zona è facilmente isolabile da possibili pressioni antropiche senza alcun pregiudizio ai redditi della foresta demaniale, nè alle possibilità di sviluppo turistico delle zone viciniori;

Che per i compiti amministrativi, di sorveglianza e vigilanza è possibile far fronte con il personale delle Foreste demaniali regionali di Trento e con gli ordinari stanziamenti annuali afferenti al capitolo relativo alle spese per amministrazione, coltivazione e governo delle Foreste;

Che le caratteristiche della configurazione della zona sono a garanzia di una quanto più possibile naturale evoluzione dell'eco-sistema (rapporti tra ambiente, fauna, flora);

Vista la proposta di data 7 giugno 1968 formulata congiuntamente dal Direttore del Museo Tridentino di Scienze naturali dott. Tomasi Gino e dall'Amministratore delle Foreste demaniali regionali di Trento dottor Arrighetti Attilio, di istituire in Riserva Naturale Integrale la Val Mana-Val del Merlo racchiusa fra le Tre Cime di Monte Bondone per le peculiari caratteristiche naturali (geologiche, faunistiche, vegetazionali, configurative);

Su proposta dell'Assessore per l'economia montana e le foreste;

LA GIUNTA REGIONALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- Di istituire entro il comprensorio della Foresta demaniale regionale di Monte Bondone, in territorio del Comune catastale di Sopramonte, una riserva naturale integrale, con denominazione "Riserva naturale integrale delle Tre Cime di Monte Bondone" sulle pp. ff. 4103-4102-4104-4105-4100-4081-4080-4082-4083-4093-4094-4099-4095-4092-4091-4090-4087-4085-4084-4079-4086 dell'estensione di circa ha. 185.

- Entro il perimetro della riserva - come da unita corografia - è consentito l'accesso solo per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

2/ to Grigolli

IL SEGRETARIO GENERALE

2/ to Bonora



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE I^a
Dir. di Seg. Giuseppe GRIMALI

Regione Trentino-Alto Adige

Giunta Regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 LUGLIO 1968 N. 128

Istituzione di una riserva naturale integrale entro il comprensorio della Foresta demaniale regionale di Monte Bondone nel C.C. di Sopramonte.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4 della L. n. 26 febbraio 1948 n. 5 sulla potestà legislative della Regione anche nella materia di foreste e parchi per la protezione della flora e della fauna;

Visti gli articoli 95 e 96 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 che trasferiscono al patrimonio regionale le foreste già di proprietà dello Stato nella Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota 15 gennaio 1968 n. 2472 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste con l'invito alla istituzione di riserve integrali nelle foreste demaniali;

Considerato che anche per l'incremento ed il miglioramento della economia delle regioni montane è indispensabile conoscere la naturale evoluzione dei popolamenti vegetali in ogni ambiente della Regione;

Considerato che per la migliore conoscenza e valorizzazione scientifica degli ambienti naturali è necessario approfittare delle prospettive evolutive degli ecosistemi;

Considerato che detta evoluzione naturale può ottenersi solamente mediante la istituzione delle Riserve Naturali Integrali, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura;

Considerato che nelle riserve naturali integrali deve essere protetta e conservata in modo assoluto la natura dell'ambiente e di tutto quanto esso contiene, esseri viventi (animali e vegetali), acque, terreni, rocce e cavità del sottosuolo;

Che in tali riserve l'ingresso dell'uomo deve essere giustificato solo per ragioni di studio, di escursioni naturalistiche e per compiti amministrativi e di vigilanza;

Considerato che nella foresta demaniale regionale di Monte Bondone esiste una zona eccezionale di interesse naturalistico dal punto di vista geologico, faunistico e vegetazionale;

Che la superficie è di ha. 155 e l'altimetria è compresa fra le quote di m. 1980 e m. 2179;

Che la zona è facilmente isolabile da possibili pressioni antropiche senza alcun pregiudizio ai redditi della foresta demaniale, né alle possibilità di sviluppo turistico delle zone viciniori;

Che per i compiti amministrativi, di sorveglianza e vigilanza è possibile far fronte con il personale delle Foreste demaniali regionali di Trento e con gli ordinari stanziamenti annuali afferenti al capitolo relativo alle spese per amministrazione, coltivazione e governo delle foreste;

Che le caratteristiche della configurazione della zona sono a garanzia

di una quanto più possibile naturale evoluzione dell'eco-sistema (rapporti tra ambiente, fauna, flora);

Vista la proposta di data 7 giugno 1968 formulata congiuntamente dal Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali dott. Tomasi Gino e dall'Administratore delle Foreste demaniali regionali di Trento dottor Arrighetti Attilio, di istituire in Riserva Naturale Integrale la Val Mana-Val del Merlo racchiuso fra le Tre Cime di Monte Bondone per le peculiari caratteristiche naturali (geologiche, faunistiche, vegetazionali, configurative);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 1968 n.1633;

d e c r e t o

Art. 1.

- È istituita entro il comprensorio della Foresta demaniale regionale di Monte Bondone, in territorio del Comune comunale di Soprasanto, una riserva naturale integrale, con denominazione "Riserva naturale integrale delle Tre Cime di Monte Bondone" sulle pp. ff. 4103-4102-4104-4105-4106-4051-4000-4033-4083-4003-4034-4099-4055-4092-4091-4090-4087-4085-4084-4079-4006 dell'estensione di circa ha. 185.

Art. 2.


- Entro il perimetro della riserva - come da unità corografica - è consentito l'accesso solo per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 3 luglio 1968

IL PR. GOVERNATORE

L/ro G. G. G. G.



PER COPIA CONFORME
ALLA DIVISIONE I°
(DIREZIONE REGIONALE)
[Signature]